

TI_GERICHTE 31.2022.9 vom 21. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2022.9

FR: TI_GERICHTE 31.2022.9 du 21 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 31.2022.9 del 21 settembre 2022

Regeste

Responsabilità per il mancato pagamento di contributi. Richiesta risarcimento diretta verso la società in quanto la pretesa di incasso dei contributi è perenta (art. 16 LAVS). La società contesta. Ricorso respinto

Erwägungen

E. 1

LAVS, ossia a fine del 2019 trattandosi di contributi dovuti per salari versati nel 2014 (perenzione che sancisce l'irrecuperabilità del credito contributivo), la Cassa ha allegato di aver avuto conoscenza dello stesso nel settembre 2020, allorquando, dai conteggi di stipendio della società in parola pervenutigli in quel momento, ha appreso che il salario notificato per il 2014 per il dipendente _____ era inferiore a quanto effettivamente versato. Da tale momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile giusta il ricordato art. 49 del Capo primo del Titolo finale del Codice civile svizzero; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021, consid. 2.2. e la 31.2020.33 dell'8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Appare quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta l'art. 52 LAVS il 26 ottobre 2020 (doc. 2), la Cassa ha rispettato il termine triennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS (rispettivamente art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio nei confronti della società ricorrente non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405). Va osservato che tale termine sarebbe ugualmente da considerare rispettato qualora si volesse farlo partire dal 6 luglio 2018, data in cui la Cassa ha preso conoscenza dello scritto 3 luglio 2018 con il quale la Cassa _____ ha comunicato di aver rilevato una discrepanza tra il periodo di impiego di _____ presso la _____ (da marzo a settembre 2014) e il periodo contabilizzato sul suo conto individuale (da gennaio a agosto 2014) (doc. 1). 2.5. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del

E. 4

ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa corrisponde ai contributi AVS/AI/IPG/AD e

AF rimasti insoluti dalla _____ relativamente all'anno 2014 e pertanto perenti. Tali oneri sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali emesse dalla società all'indirizzo dell'allora dipendente _____ (doc. 1), per complessivi fr. 1'237.80 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi), già tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dal conteggio allegato alla decisione di risarcimento (doc. 2). Va qui rilevato che l'ammontare degli oneri sociali che sarebbero stati dovuti dalla società è da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le eventuali spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nella fattispecie, mentre la Cassa ha prodotto agli atti i conteggi di salario mensili, relativi ai mesi da marzo a settembre 2014, emessi dalla _____ all'attenzione dell'allora dipendente _____, sul primo dei quali risulta pure apposta la menzione manoscritta "ricevuto in contante 1. aprile 2014", corredata da firma autografa (doc. 1), così come la comunicazione della Cassa _____ del 3 luglio 2018 che indicava che l'assicurato risultava impiegato, secondo le registrazioni, dal gennaio all'agosto 2014 (doc. 1), la ricorrente non ha prodotto alcuna prova che possa smentire tali circostanze. . Sia peraltro osservato che i contributi sono di principio determinati sulla base delle distinte salariali (cfr. l'art. 14 cpv. 1 LAVS) e che decisivo per l'insorgenza del debito contributivo - e quindi per la questione a sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante - è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag.317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87), ai fini dell'art. 52 LAVS non essendo quindi importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). A tale riguardo, con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA aveva precisato che il diritto alla prestazione è realizzato se il salario viene versato in contanti - come peraltro nella fattispecie sembra essere il caso quantomeno per il mese di marzo 2014, stando a quanto indicato a mano, con relativa firma, in calce al certificato di salario del 31 marzo 2014 (doc. 1) -, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile. Resta nondimeno sempre aperta la possibilità che il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati forniscano la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla remunerazione o al salario, controprova che nella fattispecie non è in ogni modo stata apportata. 2.6. La società ricorrente non ha inverso

contestato l'importo del danno, né i salari sui quali sono stati conteggiati i contributi alla base del credito risarcitorio, ma genericamente il fatto di dover corrispondere dei contributi in relazione a _____, sostenendo di non “ essere in grado di accertare quali prestazioni questa persona avrebbe svolto per la _____ ”, ragione per cui di conseguenza ritiene di non dover “ fare più alcun pagamento ”. Allega inoltre di non conoscere “ personalmente il nome del dipendente e non siamo a conoscenza di alcun servizio reso ”, osservando inoltre che la cassa pensioni cui sono affiliati, la _____, avrebbe affermato che un dipendente con il nome _____ non era mai stato registrato. Ciò premesso, la ricorrente ha concluso di non “ poter confermare né l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti di stipendi nei registri bancari ”. Ora, tutto ben considerato, la convenuta si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza però minimamente indicare i motivi per i quali la pretesa della Cassa non sarebbe giustificata. In particolare non sostiene che i certificati di salario agli atti, stesi su carta intestata della _____ e in parte muniti di firma autografa, non siano autentici e di conseguenza nemmeno apporta la ben che minima prova che potrebbe anche solo lasciar dubitare della fedeltà degli stessi. In assenza di una contestazione in merito e, soprattutto di prove che possano in qualche modo far dubitare sull'autenticità dei certificati agli atti, questo giudice deve considerare comprovato il rapporto di dipendenza tra la _____ e _____, nei mesi da marzo a settembre 2014, e, di conseguenza, il diritto al salario nella misura indicata dai documenti agli atti. Sia peraltro osservato che la ricorrente nemmeno comprova quanto affermato circa l'affiliazione presso la _____ ai fini della previdenza professionale e tantomeno circa l'addotta mancata registrazione dell'ex dipendente _____. E questo a prescindere dal fatto che anche volendo ammettere una simile circostanza, la mancata assicurazione ai fini della LPP ancora non escluderebbe l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito tra la società e _____. La ricorrente non apporta dunque alcuna prova che potrebbe avvalorare la sua tesi, né comprova in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). Sia in ogni modo osservato che la ricorrente non esclude chiaramente che il dipendente in parola abbia prestato la sua opera per la _____, ma si limita ad affermare di non conoscere personalmente il nome del dipendente, e di non “ poter confermare né l'assunzione, né contratti o ordini, né dichiarazioni salariali, né pagamenti di stipendi nei registri bancari ”, e, quindi, ad addurre di “ presumere ” “ che non ci sia stato un rapporto di lavoro scritto ”, non escludendo quindi l'esistenza di un contratto verbale o di fatto, ribadendo di non essere “ in grado di accertare quali prestazioni questa persona avrebbe svolto per la _____ ” (doc. V/1). Tali allegazioni non sono sufficienti per contestare la pretesa della Cassa, ma lasciano semmai ipotizzare la presenza di rilevanti difficoltà gestionali e amministrative in seno alla società debitrice. Giova in ogni modo nuovamente ricordare che se la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti), questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”, Lugano 1993, pag. 1 seg.). In concreto va nuovamente ribadito che la società ricorrente non ha presentato documentazione atta a comprovare che i contributi calcolati sui salari versati all’ex dipendente non sarebbero dovuti, né ha formulato censure precise in merito al credito risarcitorio, limitandosi a contestazioni generiche, immotivate e non documentate, ragione per cui il risarcimento danno richiesto va considerato corretto. A titolo abbondanziale va detto che la ricorrente nemmeno ha addotto che la Cassa avrebbe potuto scoprire l’omissione del pagamento integrale dei contributi paritetici da parte della società datrice di lavoro prima della scadenza del termine ex art. 16 cpv. 1 LAVS e, di conseguenza, agire tempestivamente ed esigere in tempo utile il pagamento degli oneri sociali dovuti, evitando così il danno. Un’inattività colpevole della Cassa può in effetti di principio, assolti i relativi presupposti, interrompere il nesso causale tra la colpa del datore di lavoro e il danno rispettivamente venir considerata quale fattore di riduzione nel senso di una concolpa della Cassa (cfr. STCA 31.2012.9 del 22 aprile 2013 consid. 2.7). Né peraltro dall’incarto si evincono elementi che potrebbero lasciare anche solo ipotizzare un’inattività colpevole della Cassa. 2.7. Per definizione, il danno considerato dall’art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un’omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l’art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l’obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un’attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l’obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell’art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b). 2.8. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell’art. 14 LAVS, relativo all’obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave

negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.9. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l'attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.10. Nella fattispecie concreta, come esposto al considerando precedente, il mancato versamento di contributi configura una grave negligenza da parte della società ricorrente. Occorre poi rilevare che l'insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 ss. pagg. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che

l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668 seg. pag. 156 ss.; vedi anche Meyer, op. cit., pagg. 25 ss. e 35 ss.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163 ss.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag.36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. 2.11. Per quanto riguarda l'ammontare del danno di cui deve rispondere l'insorgente, come detto la Cassa ha sufficientemente documentato e quantificato la pretesa in fr. 1'237.80, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti all'anno 2014 relativamente all'ex dipendente _____ e non più incassabili per effetto dell'intervenuta perenzione. Come già esposto al consid. 2.5, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che sostanzialmente incontestato, esente da critiche e come tale va ammesso. Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto. 2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGa in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l'art. 82a Disposizione transitoria LPGa) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi di recente sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGa e all'art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che " eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis

LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie in esame dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati presentati dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022). 2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).